



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto [ID: 3261] Aeroporto Valerio Catullo di Verona –
Masterplan. Decreto di compatibilità ambientale n.
191 del 27 luglio 2017.

Procedimento Verifica di ottemperanza alla prescrizione lett. A) 3

ID Fascicolo 4060

Proponente ENAC

Elenco allegati Parere CTVA n. 2785 del 6 luglio 2018

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 26/07/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 26/07/2018

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, co. 3 del medesimo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 191 del 27 luglio 2017, dall’esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al Masterplan dell’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona;

VISTA in particolare la prescrizione n. A) 3, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo a questo Dicastero, che recita: “*Si dovrà predisporre, prima della prevista Fase 1 a breve termine (2020), un piano di monitoraggio ambientale (PMA) in accordo con ARPAV e secondo le linee guida nazionali e/o regionali. Il PMA dovrebbe riguardare tutte le fasi di sviluppo. Per quanto riguarda la componente atmosfera è necessario che il piano tenga costantemente sotto controllo la qualità dell’aria attraverso un adeguato numero di postazioni fisse di rilevamento specie per quelle localizzate nel rilevare il ciclo LTO in modo da distinguere il contributo emissivo nelle fasi di decollo e di atterraggio da quello delle operazioni aeroportuali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai potenziali ricettori indicati nello SLA nei gruppi B - E - I - J - O - R presenti nelle vicinanze dell’aeroporto. Per quanto riguarda il rumore il monitoraggio dovrà essere effettuato sia all’interno dell’intono aeroportuale che all’esterno in prossimità dello stesso, all’interno sarà rilevato e valutato rispettando quanto prevede il D.M. 31/10/1997, mentre all’esterno sarà valutato nel rispetto dei limiti previsti dai Piani di Classificazione Acustica (PCCA) dei Comuni che li hanno adottati. Per la rumorosità legata alle attività di sorvolo segnalate nello SLA e relative alle aree residenziali dei Comuni di Villafranca e Sommacampagna, dovrà essere eseguito un rilievo puntuale del livello acustico sui singoli edifici più esposti con le modalità ed i tempi previsti dal D.M. 31/10/1997*”;

VISTA la nota prot. 45606 del 2 maggio 2018, acquisita al prot. 10534/DVA del 8 maggio 2018, con cui ENAC ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alla prescrizione citata;

CONSIDERATO che in allegato alla citata nota, il proponente ha trasmesso gli elaborati tecnici denominati: “*Progetto di Monitoraggio Ambientale - Impostazione generale*”, “*Progetto di Monitoraggio Ambientale - Rumore*” e “*Progetto di Monitoraggio Ambientale - Atmosfera*”;

VISTA la nota prot. 10877/DVA del 10 maggio 2018 con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

VISTA la nota prot. n. 56275 del 7 giugno 2018, acquisita al prot. n. 13142/DVA del 7 giugno 2018, con cui ARPA Veneto ha espresso il proprio parere positivo sulla documentazione fornita;

ACQUISITO il parere positivo n. 2785 del 6 luglio 2018 della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 16242/DVA del 14 luglio 2018, costituito da n. 10 pagine che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che, come richiesto dalla prescrizione in argomento:

- “*il PMA è stato presentato per l’approvazione prima della prevista Fase 1 a breve termine (2020)*”;

- *il PMA è stato predisposto secondo le linee guida nazionali e/o regionali;*
- *il PMA è stato condiviso con l'ARPAV;*
- *per quanto riguarda la componente atmosfera il PMA prevede un numero adeguato di postazioni per tenere costantemente sotto controllo la qualità dell'aria anche con particolare riferimento ai potenziali ricettori indicati nello SLA nei gruppi B - E - I - J - O - R;*
- *per quanto riguarda il rumore:*
 - o *nel PMA sono presentati i punti di monitoraggio, distinguendo quelli che verranno utilizzati ai fini della Zonizzazione Acustica Aeroportuale, da quelli utili alla verifica del rispetto dei limiti dei PCCA;*
 - o *il PMA per le aree residenziali dei Comuni di Villafranca e Sommacampagna indica nelle diverse fasi di monitoraggio dove posizionare i punti di misura e con quale frequenza fare i rilievi,*

e che *“i risultati di monitoraggio devono essere presentati al MATTM per le successive verifiche”*,

DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione n. A) 3 del D.M. n. 191 del 27 luglio 2017, relativo al Masterplan dell'Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona.

Come indicato nel parere n. 2785 del 6 luglio 2018 della Commissione Tecnica VIA/VAS, ENAC dovrà fornire i risultati del monitoraggio per le componenti ambientali “atmosfera” e “rumore” rilevati sia preliminarmente alla cantierizzazione, sia in fase di rimozione e smantellamento del cantiere, sia in fase di esercizio fino al 2030, secondo il cronoprogramma delle campagne di monitoraggio definito nel PMA stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)